

**Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione [LOGA]:**

**Approvazione degli atti legislativi cantonali, informa-
zione sui trattati intercantionali e sui trattati di Cantoni
con l'estero**

Risultati della procedura di consultazione

**Cancelleria federale svizzera
luglio 2004**

Indice

1.	Situazione iniziale	6
2.	Partecipazione alla procedura di consultazione	6
2.1	Inviti alla partecipazione	6
2.2	Pareri inoltrati	7
3.	Risultati della procedura di consultazione	9
3.1	Domanda 1: "Come valutate l'avamprogetto nel suo insieme?"	9
3.2	Domanda 2: "Siete d'accordo con la nuova formulazione dell'articolo 61b A-LOGA circa l'approvazione degli atti legislativi cantonali?"	9
3.3	Domanda 3: "Siete d'accordo con la procedura riguardante l'informazione sui trattati conclusi dai Cantoni con l'estero?"	10
3.4	Domanda 4: "Siete d'accordo con la limitazione dell'obbligo d'informare nell'ambito dei contratti intercantionali o dei contratti di Cantoni con l'estero?"	11
3.5	Domanda 5: "Siete del parere che per obiezioni e opposizioni siano sanciti nella legge termini ben definiti?"	12
3.6	Pareri su altri temi	13
a)	Considerazioni sul termine d'attesa dopo l'informazione della Confederazione sui trattati e sugli effetti delle obiezioni e opposizioni alla conclusione ed esecuzione di trattati nei commenti	13
b)	Orientamento dei Cantoni non interessati (art. 61c cpv.3 A-LOGA)	14
c)	Procedura di eliminazione delle divergenze (art. 61c cpv. 5 A-LOGA)	14
d)	Completamento della legge sul Parlamento.....	15
e)	Altre proposte di modifica	16
f)	Consultazione sull'avamprogetto dell'ordinanza d'esecuzione	17
<i>Allegato:</i>	<i>Tabelle della distribuzione dei pareri.....</i>	<i>17</i>

Lista degli invitati (e abbreviazioni)

Cantoni

ZH	Cantone di Zurigo
BE	Cantone di Berna
LU	Cantone di Lucerna
UR	Cantone di Uri
SZ	Cantone di Svitto
OW	Cantone di Obvaldo
NW	Cantone di Nidvaldo
GL	Cantone di Glarona
ZG	Cantone di Zugo
FR	Cantone di Friburgo
SO	Cantone di Soletta
BS	Cantone di Basilea Città
BL	Cantone di Basilea Campagna
SH	Cantone di Sciaffusa
AR	Cantone di Appenzello Esterno
AI	Cantone di Appenzello Interno
SG	Cantone di San Gallo
GR	Cantone dei Grigioni
AG	Cantone di Argovia
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone del Ticino
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
NE	Cantone di Neuchâtel
GE	Cantone di Ginevra
JU	Cantone del Giura

Partiti

AL	Alternative Liste
PCS	Partito cristiano-sociale
PPD	Partito popolare democratico svizzero
UDF	Unione democratica federale
PEV	Partito evangelico svizzero
PLR	Partito liberale-radical svizzero
AVeS	Alleanza Verde e Sociale
I Verdi	Partito ecologista svizzero
Lega	Lega dei Ticinesi
PLS	Partito liberale svizzero
PSdL	Partito svizzero del lavoro
DS	Democratici svizzeri
Sol	Solidarités
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro

Gruppi interessati

TF	Tribunale federale svizzero
GDS	Giuristi Democratici Svizzeri
ES	économie suisse Federazione delle imprese svizzere
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
CdC	Conferenza dei governi cantonali
SIC	Società svizzera degli impiegati di commercio
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
UPS	Unione padronale svizzera
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
USC	Unione Svizzera dei Contadini
USS	Unione sindacale svizzera
ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
IF	Istituto di federalismo
CSSC	Conferenza svizzera dei segretari comunali
CSCS	Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato
UCS	Unione delle città svizzere
TS	Travail.Suisse

Altri partecipanti alla consultazione

CP	Centre Patronal
FER	Fédération des Entreprises Romandes

Abbreviazioni

Cost.	Costituzione federale del 18 aprile 1999, SR 101
A-LOGA	Avamprogetto per la revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione concernente l'approvazione di atti legislativi cantonali e l'informazione sui trattati intercantionali e sui trattati di Cantoni con l'estero
ParIG	Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento), RS 171.10
LOGA	Legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010 Ordinanza del 30 gennaio 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, SR 172.068

1. Situazione iniziale

Con il decreto del 28 gennaio 2004, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]: approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sui contratti intercantionali e sui contratti di Cantoni con l'estero, e ne ha affidato lo svolgimento alla Cancelleria federale.

L'apertura della procedura di consultazione è stata pubblicata alla fine di gennaio 2004 in Internet (homepage delle autorità federali) e il 10 febbraio 2004 sul Foglio federale (FF 2004 423) con l'indicazione del termine e dell'organo presso il quale era possibile richiedere il materiale. Il termine per l'inoltro scadeva il 30 aprile 2004.

Nel presente rapporto si è tenuto conto di tutti i pareri inoltrati entro la fine di maggio. Le abbreviazioni utilizzate per agevolare la lettura del testo sono state elencate nelle prime pagine del rapporto.

2. Partecipazione alla procedura di consultazione

2.1 *Inviti alla partecipazione*

Con una lettera del 28 gennaio 2004, la Cancelleria federale ha invitato i 59 destinatari elencati qui di seguito a inoltrare i rispettivi pareri:

- 26 Governi cantonali¹,
- 15 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale²,
- 18 gruppi interessati:
 - 2 tribunali federali³
 - 3 conferenze cantonali e comunali⁴
 - 3 associazioni comunali svizzere⁵
 - 8 associazioni di punta dell'economia⁶
 - 2 altre organizzazioni⁷

¹ ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU

² PLR, PPD, PS, UDC, PLS, PEV, PSdL, DS, I VERDI, Lega, UDF, PCS, AVeS, AL, Sol

³ TF, TFA

⁴ CdC, CSCS, CSSC

⁵ UCS, ACS, SAB

⁶ ES, USAM, UPS, USC, ASB, USS, TS, SIC

⁷ GDS, IF

2.2 Pareri inoltrati

Nel complesso, fino alla fine di maggio 2004 sono stati inoltrati presso la Cancelleria federale 34 pareri. Dei 59 invitati, 32 hanno espresso il proprio parere per iscritto; 4 invitati⁸ hanno rinunciato a esprimere un parere. 23 invitati non hanno inoltrato alcun parere. 2 organizzazioni hanno inoltrato spontaneamente un parere. Si sono espressi:

⁸ UDC, TF, TFA, SIC



Sektion Recht **Bundeskanzlei**
Chancellerie fédérale
Cancelleria federale
Chanzlia federala

- 26 Cantoni⁹
- 2 partiti¹⁰
- 4 cerchie invitate a esprimersi:
 - 1 associazione dei Comuni¹¹
 - 3 associazioni di punta dell'economia¹²
- 2 altre organizzazioni¹³

⁹ ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU

¹⁰ PPD, PEV

¹¹ ACS

¹² ES, UPS, USAM

¹³ FER, CP



3. Risultati della procedura di consultazione

3.1 Domanda 1: "Come valutate l'avamprogetto nel suo insieme?"

La prevista revisione parziale della LOGA (approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sui trattati intercantionali o sui trattati conclusi dai Cantoni con l'estero) è stata valutata nell'insieme positivamente dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione¹⁴. Le proposte di adeguamento delle disposizioni esistenti degli articoli 48 capoverso 3 e 56 capoverso 2 Cost. sono ritenute necessarie e opportune.

5 partecipanti¹⁵ ritengono l'avamprogetto positivo solo in parte. Si rileva soprattutto che anche con il disciplinamento previsto sussistono alcuni punti oscuri. 2 partecipanti¹⁶ deplorano che la procedura di esame e di approvazione di atti legislativi cantonali, l'orientamento dei Cantoni terzi sui trattati e la procedura di eliminazione delle divergenze e di mediazione per trattati controversi non venga disciplinata in maniera più dettagliata.

1 partecipante alla consultazione¹⁷ chiede che, nell'ambito della procedura di approvazione degli atti legislativi cantonali e della procedura per i trattati dei Cantoni siano adottati provvedimenti che garantiscano la dovuta considerazione degli interessi comunali che sono conflittuali rispetto a quelli cantonali.

1 Cantone¹⁸ respinge l'avamprogetto per quanto riguarda l'informazione sui trattati intercantionali o di Cantoni con l'estero e propone il mantenimento della procedura adottata finora.

1 Cantone¹⁹ non ha inoltrato alcun parere sulla revisione nel suo insieme.

3.2 Domanda 2: "Siete d'accordo con la nuova formulazione dell'articolo 61b A-LOGA circa l'approvazione degli atti legislativi cantonali?"

19 partecipanti alla consultazione²⁰ approvano la nuova formulazione dell'articolo 61b A-LOGA circa l'approvazione degli atti legislativi cantonali e, in particolare, la nuova condizione introduttiva ("se una legge federale lo prevede").

¹⁴ ZH, BE, LU, OW, GL, ZG, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU; PEV, PPD, ES, UPS, ACS, FER

¹⁵ UR, SZ, FR;USAM, CP

¹⁶ USAM, CP

¹⁷ ACS

¹⁸ BS

¹⁹ NW

²⁰ ZH, BE, SZ, OW, GL, FR, SO, BS, BL, AR, SH, SG, TG, VD, VS, NE, JU; ACS, FER



5 partecipanti propongono una precisazione linguistico/redazionale²¹ e di contenuto²² dell'articolo 61b A-LOGA o l'estensione del suo campo d'applicazione²³.

1 Cantone²⁴ chiede che venga regolarmente messa a disposizione delle Cancellerie di Stato una lista aggiornata degli atti legislativi sottoposti all'approvazione della Confederazione.

10 partecipanti alla consultazione²⁵ non hanno espresso alcun parere a riguardo della disposizione relativa all'approvazione degli atti legislativi cantonali.

3.3 Domanda 3: "Siete d'accordo con la procedura riguardante l'informazione sui trattati conclusi dai Cantoni con l'estero?"

21 partecipanti alla consultazione²⁶ approvano la procedura riguardante i trattati di Cantoni con l'estero con l'obbligo d'informarne la Confederazione prima della loro conclusione. 1 partecipante²⁷ lamenta che le differenze fra la procedura per i trattati intercantionali e quella per i trattati di Cantoni con l'estero non siano maggiormente evidenziate nel testo della legge.

2 Cantoni²⁸ propongono che anche i trattati intercantionali siano sottoposti alla Confederazione prima della loro conclusione. 1 altro Cantone²⁹ chiede che sia adottata la stessa procedura per i trattati intercantionali e per i trattati di Cantoni con l'estero: l'informazione preventiva alla Confederazione per tutti i trattati o l'informazione solo dopo la loro conclusione.

²¹ UR: il capoverso 3 dev'essere completato come segue "... Esso può approvare, approvare con riserva o respingere."; ZG: il capoverso 2 dev'essere completato come segue "... Un'approvazione accordata può essere riconsiderata soltanto in base all'approvazione di una revisione dell'atto legislativo cantonale."

²² USAM, CP: Si deplora che il nuovo articolo 61b LOGA deleghi alla futura ordinanza d'applicazione il compito di disciplinare tutte le modalità d'esame e di approvazione del diritto cantonale.

²³ GE: Il nuovo disciplinamento è lacunoso in più punti. Esso non parla in effetti che di atti normativi cantonali, mentre l'approvazione è talvolta richiesta, secondo la legislazione federale, per piani, decisioni generali o decisioni tout court.

²⁴ GL

²⁵ LU, NW, AI, AG, TI, GR; PPD, PEV

²⁶ ZH, UR, SZ, OW, GL, ZG, BL, AR, SG, TI, VD, VS, NE, GE, JU; PPD, USAM, ACS, CP, FER

²⁷ FER

²⁸ ZH, BE

²⁹ BS



1 Cantone³⁰ propone che nei commenti sia precisato che sia per la procedura per i trattati di Cantoni con l'estero sia per i trattati intercantonali si tratta non di una procedura di approvazione bensì di una procedura d'informazione.

1 altro Cantone³¹ ritiene che la procedura proposta sia troppo gravosa e chiede che essa venga semplificata e soprattutto più snellita. Due Cantoni³² non sono d'accordo con il commento conclusivo in base al quale l'obbligo d'informazione deve valere anche nel caso di modifica o scioglimento di trattati esistenti. Esso derogherebbe dal testo dell'articolo 61c capoverso 1 A-LOGA dove si parla solo della conclusione di trattati.

2 partecipanti alla consultazione³³ criticano la redazione dell'articolo 61c capoverso 1 A-LOGA e ritengono superfluo ribadire i principi sull'obbligo d'informazione sanciti nella Costituzione.

11 partecipanti alla consultazione³⁴ non esprimono alcun parere circa la procedura concernente l'informazione sui trattati di Cantoni con l'estero.

3.4 Domanda 4: "Siete d'accordo con la limitazione dell'obbligo d'informare nell'ambito dei contratti intercantonali o dei contratti di Cantoni con l'estero?"

19 partecipanti alla consultazione³⁵ concordano con la limitazione dell'obbligo d'informare.

5 partecipanti alla consultazione³⁶ sono d'accordo, in linea di massima, con la limitazione dell'obbligo di informare, ma propongono alcune modifiche:

2 Cantoni³⁷ chiedono che anche per i trattati non soggetti all'obbligo di informare si applichi la procedura prevista dall'articolo 61c A-LOGA nella misura in cui la Confederazione o un Cantone terzo ne siano a conoscenza e si supponga che l'atto non è conforme al diritto federale.

1 Cantone³⁸ chiede che anche gli accordi di reciprocità, ad esempio nell'ambito di esenzioni fiscali, non debbano ottemperare, in linea di massima, all'obbligo d'informare.

³⁰ BE

³¹ TG

³² FR, TG

³³ USAM, CP

³⁴ LU, NW, SO, SH, AI, AG, FR, GR; PEV, ES, UPS

³⁵ BE, LU, SZ, OW, GL, ZG, SO, BL, SG, AG, TG, VD, VS, NE, JU; USAM, ACS, CP, FER

³⁶ ZH, UR, NW, GE; PEV

³⁷ UR, NW

³⁸ ZH



1 Cantone³⁹ propone alcune modifiche redazionali.

1 partecipante⁴⁰ chiede di abrogare la lettera b dell'articolo 61 capoverso 2 A-LOGA.

1 Cantone⁴¹ respinge la limitazione ritenendo problematico distinguere i trattati intercantonali e i trattati di Cantoni con l'estero in due gruppi e auspica un'eguale procedura per tutti i trattati.

9 partecipanti alla consultazione⁴² non hanno preso posizione circa la limitazione dell'obbligo d'informare.

3.5 Domanda 5: "Siete del parere che per obiezioni e opposizioni siano sanciti nella legge termini ben definiti?"

27 partecipanti alla consultazione⁴³, 16 dei quali senza riserve, si esprimono a favore dell'introduzione di termini ben definiti per obiezioni e opposizioni. I rimanenti 11 propongono modifiche per quanto riguarda il contenuto, relative soprattutto alla modalità, durata e assetto dei termini:

Un Cantone⁴⁴ chiede che il termine di 6 mesi valga quale termine di perenzione.

Due Cantoni⁴⁵ chiedono una contrazione essenziale dei termini. Un Cantone⁴⁶ propone l'introduzione parallela di una procedura accelerata per casi eccezionali ("procédure d'urgence").

Due Cantoni⁴⁷ suggeriscono l'innalzamento del termine, giusta il capoverso 4, da 2 a 3 mesi; altri due⁴⁸ reputano il termine di 6 mesi troppo breve.

³⁹ GE: Dal punto di vista materiale, sarebbe tuttavia auspicabile precisare che è non solo l'obbligo d'informare che non si applica alle convenzioni di cui al capoverso 2, ma tutto il resto dell'articolo sulla procedura in caso di contestazione. Il capoverso 2: "i capoversi 1 e 3 e seguenti non si applicano alle convenzioni: (...)"

⁴⁰ PEV

⁴¹ BS

⁴² FR, SH, AR, AI, GR, TI; ES, UPS

⁴³ ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, SG, AG, TG, VD, VS, NE, GE, JU; PEV, USAM, ACS, CP, FER

⁴⁴ ZH

⁴⁵ SG, TG

⁴⁶ GE



Un Cantone⁴⁹ si oppone a che l'opposizione del Consiglio federale o di Cantoni terzi presso l'Assemblea federale segua la pubblicazione del trattato sul Foglio federale (art. 61c cpv. 3 A-LOGA). Chiede inoltre la fissazione di termini per la pubblicazione sul Foglio federale e la procedura di approvazione da parte della Confederazione.

Un Cantone⁵⁰ desidera che tutti i passi della procedura siano scadenziati e i termini abbreviati al massimo; un altro partecipante alla consultazione⁵¹ invoca termini più flessibili. Inoltre, anche alla Confederazione andrebbe imposto un termine per la notifica ai Cantoni terzi.

Nessun partecipante alla consultazione si oppone alla fissazione di termini ben definiti a livello di legge.

7 partecipanti⁵² non esprimono alcun parere in relazione alla domanda 5.

3.6 Pareri su altri temi

a) *Considerazioni sul termine d'attesa dopo l'informazione della Confederazione sui trattati e sugli effetti delle obiezioni e opposizioni alla conclusione ed esecuzione di trattati nei commenti*

1 partecipante⁵³ alla consultazione approva le considerazioni a proposito del termine d'attesa dopo l'informazione della Confederazione sui trattati e sugli effetti di obiezioni e opposizioni alla conclusione (trattati di Cantoni con l'estero) e l'esecuzione di trattati (trattati intercantionali) nei commenti.

14 partecipanti⁵⁴ rilevano le discrepanze fra l'avamprogetto e i commenti e criticano le considerazioni a proposito del periodo d'attesa e degli effetti di obiezioni e opposizioni nei com-

⁴⁷ SH e NE

⁴⁸ OW e NW

⁴⁹ SZ: Per quanto riguarda la durata del termine di opposizione vanno tenute presenti anche le condizioni interne ai Cantoni per la realizzazione di una conciliazione vincolante. Dato che i trattati essenziali sono soggetti all'obbligo di informare, il loro adeguamento, sulla base di una procedura di eliminazione delle divergenze, potrebbe essere deciso regolarmente dal Parlamento cantonale o dai cittadini (referendum facoltativo od obbligatorio).

⁵⁰ BL

⁵¹ FER

⁵² FR, AI, TI, GR; PPD, ES, UPS

⁵³ ZH

⁵⁴ BE, LU, UR, FR, SH, AI, SG, GR, TG, VD, VS, NE, JU; PPD



menti nella loro forma attuale. 4 Cantoni⁵⁵ paventano inoltre, a causa dei commenti, che debba essere reintrodotta di fatto un obbligo di approvazione.

17 partecipanti alla consultazione⁵⁶ non esprimono alcun parere sul periodo di attesa e sugli effetti di obiezioni e opposizioni alla conclusione ed esecuzione di trattati.

b) Orientamento dei Cantoni non interessati (art. 61c cpv.3 A-LOGA)

4 Cantoni⁵⁷ approvano la proposta formulazione dell'articolo 61c capoverso 3 A-LOGA.

L'orientamento dei Cantoni non interessati sui trattati dei Cantoni mediante la Confederazione non è respinto da nessun partecipante alla consultazione.

7 partecipanti⁵⁸ propongono modifiche del capoverso 3:

Quattro partecipanti⁵⁹ si chiedono se la pubblicazione sul Foglio ufficiale basti e propongono di informare direttamente i Cantoni e di sottoporre a ciascun Cantone terzo il testo del trattato. Un Cantone⁶⁰ vuole che la legge garantisca l'accesso ai testi dei trattati. Un altro Cantone⁶¹ propone la pubblicazione del testo del trattato in Internet. Un altro⁶² ancora vorrebbe che nel capoverso venisse sancito anche che la Confederazione deve informare la Conferenza dei governi cantonali (CdC).

21 partecipanti alla consultazione⁶³ non esprimono alcun parere circa l'articolo 61 capoverso 3 A-LOGA.

c) Procedura di eliminazione delle divergenze (art. 61c cpv. 5 A-LOGA)

6 partecipanti⁶⁴ esprimono un parere positivo; la procedura di eliminazione delle divergenze non è respinta da nessun partecipante alla consultazione.

⁵⁵ FR, AI, SG, VS

⁵⁶ SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, AR; AG, TI, GE; PEV, ES, UPS, ACS, CP, FER

⁵⁷ BS, VD, VS, GE

⁵⁸ ZH, UR, ZG, FR, BL; USAM, CP

⁵⁹ ZH, BL: USAM, CP

⁶⁰ UR

⁶¹ FR

⁶² ZG

⁶³ BE, LU, SZ, OW, NW, GL, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, NE, JU; PPD, PEV, ES, UPS, ACS, FER



Tre Cantoni⁶⁵ propongono tuttavia alcune modifiche:

Secondo un Cantone⁶⁶, nelle disposizioni esecutive e nei commenti occorre specificare che nel caso di divergenze fra Cantoni contraenti e Cantoni terzi, è competenza esclusiva dei Cantoni trovare di comune accordo una soluzione (senza intervento del Dipartimento).

Un Cantone⁶⁷ chiede che l'ordinanza d'esecuzione sancisca che i Cantoni terzi devono comunicare le loro obiezioni contro trattati anche al dipartimento competente. Inoltre, ci si chiede se, per quanto attiene alla procedura di eliminazione delle divergenze dipartimentale e alla procedura di conciliazione con i Cantoni terzi, occorra una disposizione di coordinamento.

Un altro Cantone⁶⁸ ritiene che una procedura di mediazione non è sempre opportuna e propone nell'interesse di un rapido disbrigo delle procedure una formulazione potestativa. Inoltre, desidera che il Dipartimento funga quale ufficio di coordinamento per la procedura di mediazione e garantisca la coordinazione delle diverse obiezioni.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione⁶⁹ non ha preso posizione sulla procedura di eliminazione delle divergenze.

d) Completamento della legge sul Parlamento

Quattro Cantoni⁷⁰ si sono espressi circa il completamento della legge sul Parlamento; i partecipanti rimanenti⁷¹ non si sono espressi.

Considerazioni in merito ai pareri espressi da quattro Cantoni:

⁶⁴ UR, VD, VS, GE; USAM, CP

⁶⁵ ZH, SZ, TG

⁶⁶ ZH

⁶⁷ SZ

⁶⁸ TG

⁶⁹ BE, LU, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SH, SG, GR, AG, TI, NE, JU; PPD, PEV, ES, UPS, ACS, FER

⁷⁰ ZH, ZG, BL, GE

⁷¹ BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU, PPD, PEV, ES, UPS, ACS, FER



2 Cantoni vorrebbero che le conseguenze giuridiche di un rifiuto siano sancite espressamente nella legge sul Parlamento⁷².

Un Cantone chiede che, nel contesto della proposta di delimitare nettamente nel tempo tutti i passi della procedura, sia introdotto un capoverso 3 all'articolo 129a LParl⁷³. Nel messaggio si dovrà inoltre sottolineare che la decisione di opposizione dell'Assemblea federale è emanata sotto forma di decreto federale semplice conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost. e chiarire se essa è definitiva.

Un Cantone chiede modifiche redazionali e piccole modifiche di contenuto ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 129a LParl⁷⁴. Inoltre, propone che un nuovo capoverso 3 sancisca il diritto dei Cantoni a esporre il proprio punto di vista davanti all'Assemblea federale⁷⁵.

e) *Altre proposte di modifica*

Un Cantone propone di suddividere l'articolo 61c A-LOGA in due articoli⁷⁶.

2 Cantoni⁷⁷ propongono l'introduzione di una procedura di esame preliminare per il progetto d'accordo cantonale da parte della Confederazione, analogamente al disciplinamento nel promemoria della Cancelleria federale del 2002. Una procedura d'esame preliminare facilita la successiva procedura d'esame e favorisce lo snellimento e la semplificazione della procedura.

2 partecipanti alla consultazione⁷⁸ chiedono che in occasione di trattati cantonali che hanno ripercussioni sull'economia si proceda all'audizione delle associazioni di punta di tutto il Paese per quanto concerne le norme della procedura di consultazione.

⁷² ZH: "Se l'approvazione è respinta, il trattato non può essere né eseguito né concluso.", ZG

⁷³ BL: "L'Assemblea federale decide senza indugi circa l'opposizione, di regola nell'ambito della sessione successiva."

⁷⁴ GE: "¹Se il Consiglio federale sporge un reclamo, esso presenta all'Assemblea federale un progetto di decreto semplice accompagnato da un messaggio e propone di approvare parzialmente o di respingere la convenzione." e "²Se un Cantone terzo sporge un reclamo, la commissione competente del Consiglio prioritario presenta al proprio Consiglio un progetto di decreto federale semplice con il quale essa propone di approvare la convenzione, per intero o parzialmente, o di respingerla."

⁷⁵ GE: "Per il o i Cantoni contraenti e il o i Cantoni terzi è garantito il diritto di presentare all'Assemblea federale le proprie osservazioni."

⁷⁶ ZG: le dichiarazioni contenute nei capoversi 1-3 spiegano come viene strutturato il flusso d'informazioni. I capoversi 4-6, la procedura per l'approvazione. Il loro tenore normativo è diverso da quello dei capoversi 1-3.

⁷⁷ FR, BL

⁷⁸ ES, UPS



f) *Consultazione sull'avamprogetto dell'ordinanza d'esecuzione*

3 Cantoni⁷⁹ auspicano l'avvio di una procedura di consultazione sull'ordinanza d'esecuzione.

1 Cantone⁸⁰ chiede che siano inseriti nel messaggio dettagli circa il possibile contenuto dell'ordinanza.

Allegato: Tabelle della distribuzione dei pareri

⁷⁹ SZ, SG, VS

⁸⁰ VD